

COACERVO EREDITARIO E NELLE DONAZIONI

DONAZIONE DI TITOLI DI STATO

IL COACERVO EREDITARIO

L'operatività del coacervo ai fini dell'erosione della franchigia nel calcolo **dell'imposta di successione** è stata negata, per la prima volta, in giurisprudenza, con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 24940 del 6 dicembre 2016 e n. 26050 del 16 dicembre 2016. In tali sentenze la Cassazione, infatti, ha ritenuto che nel nostro ordinamento **non esista più l'istituto del coacervo** ereditario (ossia l'incidenza sulla franchigia delle donazioni poste in essere in vita dal defunto a favore di eredi o legatari) e ciò a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 69, legge 342/2000 (10 dicembre 2000), norma che ha introdotto le aliquote fisse dell'imposta di successione in luogo delle previgenti aliquote progressive. Il coacervo era infatti strettamente funzionale al sistema impositivo basato su aliquote progressive, al fine di evitare elusioni di carattere fiscale. Venuto meno il sistema ad aliquote progressive, con l'adozione di un diverso sistema ad aliquote fisse, è venuto meno, per incompatibilità, anche l'istituto del coacervo, per cui la relativa disciplina deve considerarsi implicitamente abrogata.

In sostanza la Cassazione, dopo aver rilevato che il cumulo determinato dal coacervo non sortiva effetto impositivo sul *donatum* ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, ha ritenuto, come logica conseguenza, che, eliminata l'aliquota progressiva in favore di un sistema impositivo ad aliquote fisse, non vi sia più spazio per dar luogo al coacervo.

Né la posizione assunta dalla Cassazione nelle suddette sentenza n. 24490 del 6 dicembre 2016 e n. 26050 del 16 dicembre 2016 poteva ritenersi superata e/o contraddetta dalla successiva sentenza n. 11677 dell'11 maggio 2017, in quanto quest'ultima sentenza riguarda non tanto l'operare dell'istituto del coacervo ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione a seguito della morte del contribuente (che in vita aveva donato beni a favore di uno o più eredi o legatari) quanto la diversa fattispecie del coacervo in caso di successiva donazione (ossia l'incidenza sulla franchigia di una donazione nel caso in cui tra donante e donataria sia intervenuta altra precedente donazione). Ai fini dell'imposta di donazione, infatti, il coacervo è disciplinato da disposizione diversa da quella relativa all'imposta di successione (l'art. 57, comma 1, del D.lgs 346/1990 per quanto riguarda le donazioni e l'art. 8. c. 4, D.lgs 346/1990 per quanto riguarda le successioni), e la disposizione in tema di donazioni stabilisce che il valore della donazione è maggiorato del valore delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, senza peraltro finalizzare tale operazione alla "determinazione delle aliquote" (al contrario di quanto previsto nell'at. 8, D.lgs 346/1990 dettato in materia di imposta di successione).

La Cassazione, coerentemente, si è basata su un'interpretazione letterale delle norme per escludere in un caso (imposta di successione) il coacervo e per ammetterlo, invece, nell'altro caso:

- art. 8 Dlgs 346/1990: poiché tale norma finalizza espressamente il coacervo alla "determinazione delle aliquote", la circostanza che non vi siano più aliquote progressive, fa sì che il coacervo non trovi più applicazione in materia di imposta di successione;
- art. 57 Dlgs 346/1990: tale norma non pone condizioni alla maggiorazione del valore dei beni donati, per cui il coacervo opera ancora in materia di imposta di donazione.

La circostanza che la sentenza del 2017 non segni un ripensamento della posizione assunta dalla Cassazione in ordine alla questione della sopravvivenza del coacervo ereditario, riguardando altra e diversa problematica, è confermata da tutta una serie di sentenze pronunciate dopo la suddetta sentenza n. 11677 dell'11 maggio 2017 con le quali la Cassazione ha puntualmente confermato la posizione assunta con le sentenze del 2016, sentenze tutte nelle quali la Cassazione conclude per l'abrogazione implicita dell'istituto del coacervo ereditario:

- Cass. 23 maggio 2018 n. 12779
- Cass. 19 dicembre 2018 n. 32819
- Cass. 19 dicembre 2018 n. 32830
- Cass. 15 gennaio 2019 n. 758
- Cass. 20 ottobre 2020 n. 22738

In particolare in quest'ultimo provvedimento del 20 ottobre 2020 la Cassazione ha ribadito:

- che il cumulo delle donazioni era espressamente limitato "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7"; vale a dire, delle aliquote progressive di cui al D.Lgs. n. 46 del 1990, tariffa allegata. Il sistema impositivo mediante aliquote progressive era tuttavia già venuto meno in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 1, lett. c) (recante aliquote fisse in ragione del grado di parentela).
- che secondo plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. nn. 29739/08; 5972/07; 8489/97) la previsione di cui al citato D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 8, comma 4, prescrivente il coacervo (o cumulo) del *donatum* con il *relictum* - non era finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il *donatum* (oggetto di autonoma imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Il sistema della riunione fittizia, in altri termini, operava in funzione antielusiva, così da evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all'imposizione progressiva mediante preordinate donazioni in vita;
- che fermo restando che il cumulo non sortiva effetto impositivo del *donatum*, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Né, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva;
- che non è pertanto qui in discussione il principio generale di irretroattività della norma impositiva quanto - se mai - quello di abrogazione implicita per incompatibilità applicativa di una

disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in un'altra disposizione; modificazione a seguito della quale la prima disposizione non ha più ragione, né modo, di operare.

La Cassazione con sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021, nel riconoscere l'applicabilità del coacervo in caso di donazioni, ha avuto, invece, modo di confermare, ancora una volta, l'esclusione del coacervo in caso di successione.

IL COACERVO IN CASO DI DONAZIONI

Come sopra già ricordato la Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, sulla diversa questione del coacervo in caso di donazione con la sentenza n. 11677 dell'11 maggio 2017; in questo caso la Cassazione non ha negato l'operatività del coacervo donativo, al contrario di quanto invece statuito in ordine al coacervo ereditario. Ai fini dell'imposta di donazione, infatti, il coacervo è disciplinato da disposizione diversa da quella relativa all'imposta di successione (l'art. 57, comma 1, del D.lgs 346/1990 per quanto riguarda le donazioni e l'art. 8, c. 4, D.lgs 346/1990 per quanto riguarda le successioni), e la disposizione in tema di donazioni stabilisce che il valore della donazione è maggiorato del valore delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, senza peraltro finalizzare tale operazione alla "determinazione delle aliquote" (al contrario di quanto previsto nell'art. 8, D.lgs 346/1990 dettato in materia di imposta di successione). Pertanto, in questa sentenza la Cassazione ritiene che il coacervo continua ancora ad operare in materia di imposta di donazione ed anche per donazioni precedenti poste in essere anche nel periodo dal 2001 al 2006, quando l'imposta di donazione era stata abrogata.

Sul coacervo donativo la Cassazione si è nuovamente pronunciata con la sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021; con tale sentenza la Cassazione:

- ha confermato quanto già stabilito nella precedente sentenza del 2017: il coacervo continua ad applicarsi in caso di donazione stante la diversa formulazione dell'art. 57, comma 1, del D.lgs 346/1990 rispetto all'art. 8, c. 4, D.lgs 346/1990 dettato per l'imposta di successione;
- ha invece completamente rivisto la conclusione contenuta nella precedente sentenza del 2017 in ordine alla rilevanza delle donazioni ai fini del coacervo; nella sentenza del 2017 infatti la Cassazione aveva ritenuto che dovessero essere prese in considerazione ai fini del coacervo tutte le donazioni precedenti, anche quelle poste in essere nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, quando l'imposta di donazione era stata abrogata. Per la Cassazione a tale conclusione induceva l'interpretazione letterale della norma (art. 57, D.lgs 346/1990) secondo cui *"...tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59"*; la norma, dunque, fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico come atti di liberalità del donante a favore del donatario e non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006; con la sentenza del 2021 la Cassazione ritorna sui suoi passi escludendo dal coacervo donativo le donazioni effettuate in cui periodo in cui l'imposta di donazione non era vigente (come nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006) oppure le donazioni esenti per legge (si pensi ad una donazione di azienda o partecipazione societaria esente ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.lgs 346/1990). Ammettere il coacervo anche per queste donazioni, a detta della Cassazione 2021, determinerebbe un'applicazione distorta dell'imposta di donazione, in quanto di tradurrebbe nel recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il

legislatore fiscale aveva già mostrato di ritenere indifferente e che il contribuente aveva posto in essere percependolo come tale;

- infine ha stabilito un nuovo principio (del quale non c'era evidenza nel precedente del 2017): la esenzione da tassazione di una donazione sottrae la donazione stessa al coacervo sia nel caso in cui l'esenzione sia disposta da una norma vigente al momento della donazione, sia nel caso in cui sia disposta da una norma vigente al momento in cui il coacervo dovrebbe essere effettuato.

LA DONAZIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO

Non è chiaro se i titoli del debito pubblico (buoni ordinari del tesoro, certificati di credito del tesoro e gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati) debbano essere assoggettati ad imposta di donazione o ne siano invece esenti.

Da un lato, infatti, la disposizione *dell'art. 59, primo comma, lett. b), dlgs 346/1990*, così come modificata dal D.L. 323/1996, nell'assoggettare ad imposta fissa "*le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli del debito pubblico*" è stata interpretata come espressione della volontà del legislatore di assoggettare tali titoli all'ordinaria imposta di donazione. In questo senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria¹

Dall'altro, invece, non è mancato chi, fondandosi sul tenore letterale della norma, ritiene che i titoli di stato debbono ritenersi tuttora esenti da imposta di donazione, cosicché la modifica apportata dal D.L. 323/1996 all'*art. 59 primo comma lett. b) dlgs 346/1990* deve essere interpretata nel senso di una volontà del legislatore di sancire l'assoluta esenzione da imposta (conformemente alle previsioni del T.U. del debito pubblico all'epoca vigenti) esclusa pertanto anche l'applicazione dell'imposta fissa, che, invece, era prevista nel testo del *dlgs 346/1990* in vigore prima della modifica apportata dal D.L. 323/1996. In quest'ultimo senso lo studio C.N.N. n. 481bis del 21 giugno 1996.²

¹ Risoluzione 23 aprile 1997 n. 82/E

² Sul punto vedasi anche C.N.N. studio n. 168-2006/T "*Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni*" - in C.N.N. Notizie del 9 gennaio 2007 ove si osserva: "*Il riferimento alla normativa in vigore al 24 ottobre 2001 comporta infine il riemergere delle problematiche preesistenti in ordine alla tassabilità delle donazioni di titoli di Stato. Al riguardo si ricorderà che, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, tali donazioni erano esenti da imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 85 del T.U. sul debito pubblico (d.p.r. 14 febbraio 1963 n. 1343) e dell'art. 62 del d.lgs. n.346, norma che conferma l'applicabilità delle agevolazioni previste in materia da altre disposizioni di legge. Con il predetto d.l. si è invece introdotto un inciso all'art. 59 del d.lgs. n.346 al fine di precisare che non sono comprese nelle donazioni soggette ad imposta in misura fissa quelle aventi ad oggetto, per l'appunto, i titoli di Stato di cui all'art. 12 lett. h) ed i) dello stesso decreto. Orbene, mentre l'innovazione è stata da taluno ed in particolare dall'amministrazione finanziaria interpretata come espressione della volontà di assoggettare i titoli di stato a tassazione ordinaria, altri, pur riconoscendo che probabilmente questa era la voluntas legis, hanno evidenziato da un lato l'ambiguità del testo normativo, dal quale si potrebbe arguire che i titoli di stato sono in realtà del tutto esenti, in quanto esonerati anche dalla tassazione in misura fissa; dall'altro, che il tuttora vigente art. 62 sopra menzionato potrebbe comunque comportare la permanenza in vita dell'art. 85 del d.p.r. 1343/1963 che, come ricordato, dispone l'esenzione dei titoli del debito pubblico da imposta (all'epoca di registro) sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi. La successiva breve vita dell'imposta sulle donazioni non ha consentito il formarsi sul punto di indirizzi certi, talché la problematica in esame deve considerarsi tuttora aperta.*"

Appare preferibile quest'ultima interpretazione, in quanto più aderente al tenore letterale della norma attualmente in vigore ed in linea con l'intera disciplina in materia di titoli del debito pubblico, volta a prescrivere l'esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

E' rimasta, invece, Invariata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 323/1996 sopra citato, la disposizione dell'art. 12, *primo comma. lett. h) e lett. i),), dlgs 346/1990*, che esclude espressamente dall'imposta di successione i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (BOT, CCT, BTP, ecc.).

Ne consegue che nel caso di morte di un soggetto, che, in vita, abbia donato dei titoli di stato al coniuge o a un discendente o a un fratello, detti titoli, sia che si accolga la tesi della loro assoggettabilità sia che si accolga l'opposta tesi della loro non assoggettabilità all'imposta di donazione, non dovrebbero erodere la franchigia, in quanto se detti titoli non fossero stati donati ma fossero pervenuti in successione, comunque non sarebbero stati assoggettati ad imposta, in quanto esclusi dall'attivo ereditario. Non vi è, infatti, nel caso di specie, quel rischio di elusione fiscale, perpetrato attraverso donazioni in vita, che sta alla base dell'istituto del coacervo. Se funzione del coacervo è quella di ricondurre alla "massa ereditaria" i beni donati in vita, al fine di verificare il rispetto della franchigia, è ovvio che se i beni donati sono beni esenti da imposta di successione gli stessi non abbiano, a tal fine, alcuna rilevanza, in quanto se non fossero stati donati, ma fossero caduti in successione, comunque non sarebbero stati sottoposti a tassazione. Ma anche questo è un punto sul quale non vi è certezza interpretativa, per cui L'Amministrazione finanziaria potrebbe opporre la tesi della erosione della franchigia.

Da segnalare peraltro che la stessa operatività del coacervo in relazione alla franchigia (in termini generali e quindi a prescindere dalla tipologia del bene oggetto di precedente donazione e quindi anche con riguardo a donazioni aventi per oggetto beni diversi dai titoli di stato) è stata negata dalla Suprema Corte di Cassazione con ripetute sentenze (vedi il paragrafo che precede).